



Ordinanza concernente misure transitorie a favore dei media elettronici legate al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 media elettronici)

Modifica dell'11 novembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 media elettronici del 20 maggio 2020¹ è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. a

¹ La presente ordinanza disciplina i seguenti contributi per gli anni 2020 e 2021 dovuti alla situazione straordinaria legata al coronavirus (COVID-19):

a. *Abrogata*

Art. 2

Abrogato

Art. 3 cpv. 1

¹ Per il periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2021 l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) si assume, nei limiti dei mezzi a disposizione, i costi dell'abbonamento ai servizi di base «testo» dell'agenzia di stampa Keystone-ATS in relazione ai diritti di utilizzazione per i media elettronici.

Art. 4 cpv. 1–3

Abrogati

¹ RS 784.402

Art. 5 cpv. 3

³ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

11 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr